

Tribunale di Milano, 19 aprile 2021, n. 2327

Decadenza dell'indennizzo per sopravvenienze passive a seguito di cessione di partecipazioni

Massima

Laddove sia previsto un termine decadenziale per la formulazione di una richiesta di indennizzo in un contratto di acquisizione di partecipazioni societarie e questo termine decadenziale sia fatto contrattualmente decorrere dalle parti dal momento della “conoscenza”, il fatto generatore dell'indennizzo non può ritenersi noto solo a seguito della formale approvazione del bilancio nell'assemblea degli azionisti ma, bensì, conosciuto quantomeno già dal momento nel quale la bozza del bilancio è stata redatta, soprattutto in un contesto di gruppo ove deve assumersi che l'organo amministrativo della controllata operi in stretto collegamento con i vertici gestori della controllante.

La previsione di un termine decadenziale di 30 giorni non può ritenersi contrario alla disposizione dell'art. 2965 c.c.”.

Commento

Nel contesto di un contratto di compravendita di partecipazioni sociali, la società Alfa (“**Alfa**”), acquirente di una quota di maggioranza del capitale sociale della società Gamma (“**Gamma**”) dalla società Beta (“**Beta**”), ha azionato nei confronti della venditrice (Beta) il diritto riconosciuto dal contratto di compravendita di partecipazioni ad essere indennizzata dalla medesima delle sopravvenienze passive e delle minusvalenze, per asserita violazione, da parte di Beta, della correttezza, accuratezza, completezza e veridicità delle dichiarazioni e garanzie dalla stessa rilasciate.

In particolare, parte attrice (Alfa) lamenta come all'atto degli accertamenti e delle verifiche contabili per la chiusura del bilancio sociale di Gamma – nonché successivamente – siano emerse molteplici violazioni delle predette dichiarazioni e garanzie in relazione ad alcune poste di bilancio, così come rese da Beta nel contratto di compravendita di partecipazioni.

Beta, nell'opporvi alla richiesta di indennizzo promossa da Alfa, deduce l'intervenuta decadenza di quest'ultima dal diritto di formulare richiesta di indennizzo la quale, ai sensi del contratto di compravendita di partecipazioni, avrebbe dovuto essere stata inviata entro 30 giorni “*dal momento in cui la parte ha ricevuto notizia del fatto giustificativo*”.

Stante quanto precede, dunque, oggetto della controversia non è tanto la valenza decadenziale del termine, quanto il momento della sua decorrenza e, dunque, il fatto giustificativo dal quale la decorrenza del termine decadenziale origina.

Sul punto dell'elemento giustificativo che determina la decorrenza del termine decadenziale, Beta ha illustrato, fin dalla comparsa di risposta, come l'attrice - data la sua qualità di controllante totalitaria di Gamma ne abbia avuto conoscenza quantomeno dalla data della proposta di approvazione del bilancio di Gamma.

Alfa, al contrario, contesta la lettura prospettata da Beta, sostenendo che la conoscenza del predetto “*fatto giustificativo*” debba essere collegata alla data di approvazione del bilancio di Gamma da parte dell'assemblea dei soci, poiché solo in quel momento il documento contabile può essere considerato efficace e dotato delle prescritte relazioni del Collegio Sindacale e del revisore.

Rispetto alle confliggenti interpretazioni delle due parti in causa il Tribunale di Milano, sul punto della decorrenza del termine decadenziale per la richiesta di indennizzo, con particolare riferimento alle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal venditore ed aventi ad oggetto le poste di bilancio, nella sentenza in oggetto ha sostenuto che *“è palese che la presentazione del bilancio agli azionisti, con la sottoscrizione della nota integrativa [...] da parte dell’a.u. di Gamma, presuppone di per sé lo svolgimento e il compimento delle indagini contabili nonché delle relative valutazioni sulla necessità della posta relativa alle passività fiscali differite”*.

In altre parole, la minusvalenza patrimoniale non può ritenersi nota alla controllante solo a seguito della formale approvazione del bilancio nell’assemblea degli azionisti, bensì è conosciuta quantomeno già dal momento in cui la bozza del bilancio è stata redatta e, in tale veste, comunicata all’azionista dall’amministratore unico della controllata, che era all’epoca anche suo dipendente (e dunque come tale da presumersi in stretto collegamento con i vertici gestori della controllante)

Nemmeno può dirsi, ai sensi di quanto stabilito dal Tribunale di Milano nella sentenza in oggetto, che l’individuazione del termine di decadenza in oggetto comporti la nullità della relativa clausola negoziale *ex art. 2965 c.c.* La predetta clausola, infatti, appare volta ad eliminare incertezze nei rapporti di dare/avere tra le parti entro un termine che le parti stesse hanno espressamente ritenuto ragionevole (al riguardo, valutando un lasso di tempo pari a 30 giorni adeguato ad una struttura complessa e ben attrezzata come quella dell’attrice).